



Ministero dell'Università e della Ricerca
Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" Benevento
Via Mario La Vipera, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824.43222 - 25047
Mobile 366 6970930

Prot. n. 3546

Benevento, 17/08/2021

Agli Studenti

Ai Sigg. Docenti

Al Personale Tecnico Amministrativo

Al Presidente
Prof. Antonio Verga

Alla RSU del Conservatorio

Alle Organizzazioni Sindacali

CISL UNIVERSITA'
michele.flammia@unisannio.it
cisl.universita@cisl.it

FLC CGIL
benevento@flcgil.it
organizzazione@flcgil.it

UIL RUA
amletodenigris@libero.it
benevento@uilscuola.it
nazionale@uilrua.it

UNAMS
Al Delegato Provinciale
e.cofrancesco@conservatorio.bn.it
segreteria.nazionale@unams.it

SNALS
CONFESAL
campania.bn@snals.it

Oggetto: Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e comunicazione alle Istituzioni AFAM del Ministro Maria Cristina Messa del 7 agosto 2021. Disposizioni.

Con riferimento all'oggetto si porta a conoscenza delle SSLL che a far data dal 1° settembre 2021, per effetto del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 l'accesso in Conservatorio sarà consentito soltanto ai possessori di Green Pass.

Pertanto, dal 1° settembre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre di quest'anno, vige l'obbligo di esibizione del Green Pass (o certificazione verde) per tutto il personale docente e non docente e per gli studenti.

La certificazione verde COVID-19 attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 effettuato nelle 48 ore antecedenti alla data di utilizzo.

L'obbligo di green pass non si applica alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale.

Il mancato rispetto di questa disposizione da parte del personale verrà considerato come assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza, è prevista la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione e/o qualsiasi altro emolumento.

Il Decreto Legge citato prevede inoltre l'applicazione delle seguenti norme comportamentali:

- Obbligo dell'uso della mascherina durante tutta la permanenza in Conservatorio. Restano confermate le deroghe, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento dell'attività didattica, per gli strumentisti a fiato e i cantanti;
- Divieto di accesso al Conservatorio in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°;
- La didattica si svolgerà prevalentemente in presenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 23, del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse. Altresì le attività didattiche a distanza continueranno per quegli insegnamenti la cui natura non consente il necessario distanziamento a causa delle condizioni strutturali e logistiche dell'Istituzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del P.O. vigente. L'obbligo dei dispositivi di protezione può essere derogato solo per i soggetti con patologie o disabilità, debitamente certificate, incompatibili con l'uso della mascherina.

Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell'art. 23 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.

A beneficio di tutti si allega alla presente la comunicazione del Ministro MUR.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web del Conservatorio.

Il Direttore Amministrativo

*F.to Dott. Jonathan Zotti

Il Direttore

*F.to Prof. Giosuè Grassia



**Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*

INFORMAZIONI UTILI
VALIDITÀ DEL GREEN PASS (INDICAZIONI SOMMARIE)

Se ottenuto con prima inoculazione del vaccino: è valido dal 15° giorno successivo all'inoculazione, fino alla data della seconda dose.

Se ottenuto con seconda inoculazione del vaccino: è valido per 270 giorni (circa 9 mesi).

Se ottenuto a seguito di guarigione da COVID-19: è valido per 180 giorni (circa 6 mesi).

Se ottenuto con tampone: è valido 48 ore.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: <https://www.dgc.gov.it/web/>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legge 26 luglio 2021, n. 105, decreto Green Pass

Circolare del 4 agosto 2021, n.35309, esentati e vaccinati/guariti all'estero

Circolare del 5 agosto 2021, n.35444, indicazioni vaccinati con Reithera

Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, estensione obbligo Green Pass a personale docente e non docente e studenti

Nota ministeriale 7 agosto 2021, n.10893, indicazioni MUR sull'applicazione nell'AFAM del decreto legge 111_21